

legge col Codice. Questa coordinazione avvenne contemporaneamente. Per la pubblicazione contemporanea del Codice penale, e della legge di sicurezza pubblica, il coordinamento, che per solito si fa posteriormente, si dovette farlo anteriormente alla pubblicazione della legge, e ciò per evitare di avere due Codici, uno diverso dall'altro.

Dunque era naturale che la coordinazione precedesse la pubblicazione della legge. Ed io che feci parte della Commissione che riferì su quella legge, ricordo che quest'incarico fu dato ad un egregio collega, l'onorevole Cuccia, dal guardasigilli, onorevole Zanardelli.

Non mi fermo di più su queste osservazioni e credo di aver così risposto tanto all'onorevole Lucchini, quanto all'onorevole Imbriani, al quale, senza disconoscere alcuni inconvenienti, come mandatario della Commissione, non potevo rispondere diversamente di quello che ho fatto.

Da ultimo, l'onorevole Vischi ha richiamato l'attenzione del sotto-segretario di Stato sopra una frase dell'articolo 52, cioè: « ... la Giunta dichiarerà se, in vista del numero degli esercenti non convenga, ecc. »

Questa sua osservazione va diretta al potere esecutivo; egli ha invocato circolari, ha richiamato l'attenzione della rappresentanza del Governo per la più esatta interpretazione di questa frase, ciò che non riguarda il merito di questa legge.

Infine, l'onorevole Brunialti è intervenuto in grazioso contrasto coll'onorevole Imbriani, al quale è perfettamente estranea la Commissione, e perciò non ho nulla da dire al riguardo.

Dunque, ritenuto che le cose stiano nel modo come le ho esposte alla Camera, la questione giuridica e legislativa non ha più ragione di essere, dal momento che i documenti non sono infirmabili.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

Voci. La chiusura! la chiusura!

Lucchini. Devo insistere nel chiarire come neppure per il Governo si tratti di un errore incorso nel testo della legge definitiva depositata nell'Archivio di Stato.

La legge di pubblica sicurezza, torno a dire, ebbe due testi: testo non coordinato del 23 dicembre 1888, e testo coordinato del 30

giugno 1889. Ora il testo vero, ultimo, definitivo, quello del 30 giugno 1889, come si desume dal secondo documento allegato al disegno ed estratto dall'Archivio di Stato, porta la particella *e*; e quindi non si può trattare di errore, perchè appunto il testo della legge, quale è applicata, è conforme al testo depositato nell'Archivio di Stato.

Il testo della legge primitiva, depositato e sanzionato il 23 dicembre 1888, portava invece la particella *o*; ma ciò non era conforme ai precedenti parlamentari che ho già ricordati, nè al testo del disegno dello stesso onorevole Crispi, quale fu discusso alla Camera ed al Senato, che portava sempre la particella *e*; mentre poi era in facoltà del Governo, nel rivedere e coordinare il testo della legge, sostituire una particella all'altra.

Quindi, ripeto, non si può e non si deve parlare di errore, e rimane una questione di mero apprezzamento.

Io non dubito che la maggioranza della Camera seguirà certamente, e senza esitanza, il pensiero e la proposta del Governo; io ho voluto soltanto che si sappia quello che si vota. Si vota infatti una modificazione della legge, e si vota una restrizione, d'indole arbitraria, della libertà di commercio.

Imbriani. Ci date ragione, e poi persistete nelle vostre proposte.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni passeremo alla discussione dell'articolo unico:

« Gli articoli 50 e 52 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3^a) sulla pubblica sicurezza, sono ripristinati nei termini seguenti:

« Art. 50. Non possono aprirsi, senza licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto e si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni. »

Coloro che sono d'avviso di approvare questo articolo sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

« Art. 52. Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smercino al minuto e si consumino vino, birra od altre bevande alcoliche, la Giunta dichiarerà nel